

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Ricorso per l'ammissione alla procedura familiare di composizione della crisi da sovraindebitamento

Proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

(ex art. 66 e ss. Decreto Legislativo N. 14 del 12/01/2019)

CON CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

della procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Reggio Calabria e iscritta al n. 68/2020 G.E dott. Buggè Francesco Maria Antonio – udienza 11 luglio 2023

Nell'interesse dei coniugi [REDACTED] nato il [REDACTED] in [REDACTED], codice fiscale [REDACTED] e [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED], entrambi residenti in [REDACTED] Via [REDACTED], rappresentati e difesi ai fini del presente atto dall'avv. Maria Laura Chiofalo (C.F. CHF MLR 76H57 H224N, pec_laura.chiofalo@pecstudio.it fax 0965/894652) del Foro di Reggio Calabria studio in Via Filippini n. 19, come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. in calce al presente atto,

Premesso

- che i ricorrenti sono coniugi e membri dello stesso nucleo familiare ai sensi dell'art. 66 d.lgs. n. 14/2019;
- che i coniugi [REDACTED] versano in una situazione di crisi o di insolvenza da sovraindebitamento, così come definita dall' art. 2, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 14/2019 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza);
- che, ai fini delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, ciascun componente del nucleo familiare che ha attivato la presente procedura riveste la qualifica di "consumatore" ai sensi dell' art. 2, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 14/2019;
- che gli stessi hanno provveduto a depositare l'istanza per la nomina del Gestore della crisi presso l'Organismo di composizione della crisi istituito presso l'Ordine dei Commercialisti di Reggio Calabria;
- che è stato nominato quale Gestore della crisi la dottoressa Margherita Praticò;
- che la proposta degli istanti, come accertato e attestato dall'Occ, è ammissibile poiché gli stessi, quali debitori/consumatori:
 - a) non sono assoggettabili alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal titolo IV capo II, nonché dal titolo V, sezione V, capo IX d.lgs. n. 14/2019;
 - b) non hanno mai fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad alcuna delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento ;
 - c) non hanno mai subito per cause imputabili uno dei provvedimenti di cui all' art. 72 d.lgs. n. 14/2019;
 - d) non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave o malafede o con frode;
 - e) sono in grado di fornire documentazione che consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale ed in particolare trasmettono in allegato l'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione in relazione a ciascun debitore; b) della consistenza e della composizione del

loro patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del loro nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia;

- f) trasmettono altresì, in allegato, la relazione particolareggiata dell'Organismo di composizione della crisi dell'Ordine dei dottori commercialisti di Reggio Calabria, che comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata da ciascun debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità di ciascun debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

Si è dunque manifestata una situazione di difficoltà economico-finanziaria che coinvolge l'intero nucleo familiare e che rende probabile l'insolvenza dei debitori.

Tale squilibrio, come accertato dall'Occ, è riconducibile alle loro **vicende familiari** che di seguito si riportano sinteticamente :

- In data 18 luglio 2008, i coniugi [REDACTED] hanno stipulato con Banca Intesa Sanpaolo, contratto di mutuo finalizzato all'acquisto della prima casa familiare, per un importo complessivo di € 105.000,00 (centocinquemila/00), con durata stabilita in 30 anni e con tasso di interesse nominale annuo fisso pari al 6,2% e rata di € 643,09.
- In quel periodo gli istanti percepivano redditi pari a circa € 33.000,00.
- Giova evidenziare, dunque, che la stipula del contratto di mutuo per l'acquisto della prima casa non sia stata incauta, tenuto conto dei redditi familiari di quel periodo.
- Nel frattempo, dal matrimonio sono nati tre figli, uno dei quali, il primogenito, [REDACTED], risulta affetto da diabete mellito di tipo 1 da maggio 2014.
- Per tale ragione, la Sig.ra [REDACTED] ha dovuto limitare la propria attività lavorativa fino a quando, a luglio 2016, è stata costretta, suo malgrado, a rassegnare le dimissioni per giusta causa, anche in considerazione del fatto che l'orario di lavoro che era tenuta a rispettare superava di gran lunga quello contrattualmente previsto.
- In tale contesto, aggravato dall'ulteriore circostanza che le retribuzioni non venivano puntualmente corrisposte, ha reso insostenibile la prosecuzione del rapporto di lavoro per evidente incompatibilità con le esigenze familiari della Signora e di assistenza a minore disabile.
- Con la perdita del posto di lavoro della ricorrente, i redditi di famiglia si sono più che dimezzati, così come risulta dai CUD 2017 e 2020 trasmessi al gestore.
- Gli istanti hanno tentato di rinegoziare il mutuo *de quo*, senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro.
- Anche i debiti con l'erario sono rimasti insoluti.
- La Banca, nel mese di 14 ottobre 2020, ha notificato atto di pignoramento dell'unico immobile di proprietà dei debitori e adibito a casa familiare.
- La procedura esecutiva immobiliare reca il numero R.G. Es. 68/2020 e la prossima udienza è fissata per l'11 luglio 2023.

- il C.T.U. incaricato dal Giudice dell'Esecuzione Immobiliare nella procedura n. 68/2020, ha depositato la perizia con la quale ha elaborato la valutazione del valore dell'immobile oggetto di pignoramento, concludendo che esso è pari ad € 45.500,00.
- Nel frattempo, dopo anni di affannosa ricerca, finalmente la Sig.ra [REDACTED] è stata assunta in data 3 marzo 2021 dalla Società Cooperativa a r.l. "L'Agorà", con contratto a tempo pieno e indeterminato, con la qualifica di cassiera e con una retribuzione netta mensile pari a € 1.098,00.
- Tuttavia, il datore di lavoro ha comunicato il licenziamento della ricorrente per giustificato motivo oggettivo a far data dal 5 ottobre 2022.

Tutte le circostanze sopra riportate sono documentalmente provate attraverso gli allegati trasmessi al gestore per la redazione della relazione ex art. 68, comma 2, C.C.I.I.

Nel dettaglio si riportano di seguito i debiti contratti da ciascun ricorrente.

Sig. [REDACTED]:

1) Banca Intesa San Paolo (debito privilegiato speciale immobiliare in solido)	€ 158.723,46
2) Agenzia Entrate Riscossione (debito privilegiato mobiliare)	€ 5.496,80
3) Agenzia Entrate Riscossione (debito chirografario)	€ 2.770,34
4) Hermes (debito privilegiato)	€ 7.683,98
5) Hermes (debito chirografario)	€ 5.492,22
6) Link finanziaria S.p.A. (debito chirografario)	€ 5.555,22

Totale passività € 185.722,02

Sig.ra [REDACTED]:

1) Banca Intesa San Paolo (debito privilegiato speciale immobiliare in solido)	€ 158.723,46
2) Agenzia Entrate Riscossione (debito privilegiato mobiliare)	€ 1.239,12
3) Agenzia Entrate Riscossione (debito chirografario)	€ 1.138,91
4) Italcapital Srl finanziamento (debito chirografario)	€ 6.539,51

Totale passività € 167.458,00

Considerando il debito familiare, l'importo complessivo delle passività ammonta complessivamente a **€ 195.302,85** che risultano ascrivibili ai creditori indicati nella tabella che segue, con l'indicazione specifica della tipologia e del grado di debito nonché delle rispettive percentuali sul debito totale:

CREDITORE	TIPOLOGIA	GRADO	RESIDUO DEB.	% SU DEBITO TOTALE
BANCA INTESA SAN PAOLO	MUTUO IPOTECARIO	Privilegio	€ 158.723,46	81,27%

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	Debiti tributari	Privilegio	€ 7.390,97	3,78%
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	Debiti tributari:	Chirografo	€ 4.097,49	2,09%
HERMES	Debiti tari	Privilegio	€ 6.917,98	3,54%
HERMES	Debiti servizio idrico	Chirografo	€ 5.492,22	2,81%
LINK FINANZIARIA SPA	Apertura credito	Chirografo	€5.555,22	2,84%
ITALCAPITAL SRL	Apertura credito	Chirografo	€ 6.359,51	3,25%
TOTALE DEBITI			€ 195.302,85	

È necessario, inoltre, tenere in considerazione i costi sorti in funzione della presente procedura che verranno posti in prededuzione, quali:

- il compenso spettante alla scrivente difesa, quantificato in € 4.680,00 **oltre oneri e accessori di legge**, nel rispetto dei parametri ministeriali disciplinati dal D.M. 55/2014 e oltre le spese del contributo unificato pari a € 98,00 e della marca da bollo pari a € 27,00, così complessivamente pari a € **4.805,00**;
- il compenso spettante al professionista Gestore della Crisi/O.C.C., quantificato in € **4.697,00**.

Si chiede, sin da ora, la liquidazione in prededuzione di detti compensi.

Occorre rilevare che il debito maggiore è rappresentato dal mutuo stipulato con la Banca Intesa San Paolo per l'acquisto dell'immobile adibito come abitazione principale.

Orbene, per come evidenziato dalla narrativa che precede, il C.T.U. nominato dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Esecuzioni Immobiliari, nella procedura recante il n. di R.G. 68/2020, ha stimato il valore del bene in € 45.500,00.

La proposta che seguirà, pertanto, prenderà in considerazione questo dato, al fine di elaborare un'alternativa più conveniente rispetto a quella liquidatoria.

In particolare, si evidenzia che la normativa vigente e, precisamente, l'art. 67, comma 4, del d.lgs. n. 14/2019 prevede espressamente che *“È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione*

preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC."

Nel caso di specie, dalla stima depositata in atti (quella del Ctu della procedura esecutiva) e favorevolmente valutata dal gestore della crisi, il valore dell'immobile è stato stimato in Euro 45.500,00. Orbene, tenendo conto di tale valore, della circostanza che il valore dell'offerta minima è stato fissato dal giudice dell'esecuzione nel 75% del prezzo base, ovvero nell'importo di euro 34.125,00, del fatto che, molto spesso, si perviene ad aggiudicazione dopo diversi tentativi di vendita (con conseguenti ribassi di 1/4), **il valore di euro 35.000,00** che il piano prevede di pagare al creditore ipotecario risulta, senza alcun ragionevole dubbio, maggiore rispetto all'eventuale ricavato della vendita coattiva.

Anche a voler considerare, infatti, soltanto due aste andate deserte, che, normalmente, vengono fissate nella maggior parte delle procedure esecutive immobiliari, il valore sarebbe pari a € **25.594,00**.

Nessun dubbio, pertanto, può sussistere in merito al fatto che la proposta presentata dagli odierni istanti sia decisamente più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria che dovrebbe tenere nella doverosa considerazione l'importo sopra indicato al netto delle spese della procedura esecutiva.

Con specifico riferimento alle entrate, si precisa che il reddito medio percepito dal Sig. [REDACTED] è pari a € 2.169,00/mese, comprensivo della media dei redditi degli ultimi tre anni e dell'importo degli assegni familiari pari a € 805,00/mese.

Per quel che riguarda il patrimonio immobiliare, invece, i coniugi [REDACTED] risultano comproprietari della abitazione principale, sita in [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] (già Via [REDACTED] Foglio [REDACTED], particella [REDACTED], sub [REDACTED], Cat [REDACTED], Classe [REDACTED] e rendita catastale € [REDACTED].

Le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso dei ricorrenti ammontano ad € 1.812,00, giusto prospetto trasmesso al gestore e allegato alla relazione redatta dallo stesso.

La rata da destinare al piano, pertanto, ammonta a € 356,75.

Si ritiene necessario riportare di seguito la classificazione dei crediti privilegiati:

Descrizione debito	Tipologia	Importo debito
Banca Intesa San Paolo	Mutuo ipotecario	€ 158.723,46
AER	Debiti tributari	€ 7.390,97
HERMES	Tari	€ 6.917,98
TOTALE		€ 173.032,41


In funzione della composizione qualitativa dei crediti privilegiati come sopra esposta e dei compensi prededucibili della presente procedura, i coniugi [REDACTED] propongono la soddisfazione dei crediti nei seguenti termini:

Creditore	Debito originario	Debito soddisfatto	Percentuale di soddisfazione
Banca Intesa San Paolo	€158.723,46	€ 35.000,00	22%
Hermes totale credito privilegiato	€ 7.683,98	€ 1.536,80	20%
Agenzia Entrate Riscossione Totale credito privilegiato	€ 7.390,97	1.478,19	20%
OCC Credito prededucibile	€ 4.397,00 ¹	€ 4.397,00	100%
Avv. Maria Laura Chiofalo Credito Prededucibile	€ 4.805,00	€ 4.805,00	100%
Totale	€ 183.000,41	€ 47.216,99	

Tale tabella, riporta, le percentuali di soddisfazione dei singoli creditori.

Tuttavia, in concreto, con specifico riferimento al debito maggiore esistente con Banca Intesa San Paolo, occorre, più concretamente, riferirsi alla stima del valore dell'immobile eseguita dal C.T.U., per come evidenziato nella narrativa che precede.

Pertanto, in considerazione di tale circostanza, i crediti saranno soddisfatti nei termini riportati nella tabella che segue:

¹ L'importo complessivo del compenso dell'O.C.C. risulta pari a € 4.697,00, cui va detratto l'importo di € 300,00 già corrisposto dai coniugi  a mezzo bonifico bancario a titolo di acconto.

Creditore	Debito originario	Debito soddisfatto	Percentuale di soddisfazione
Banca Intesa San Paolo	€ 45.500,00 (Stima CTU Proc. R.G. 68/2020) ²	€ 35.000,00	77%
Hermes totale credito privilegiato	€ 7.683,98	€ 1.536,80	20%
Agenzia Entrate Riscossione Totale credito privilegiato	€ 7.390,97	1.478,19	20%
OCC Credito prededucibile	€ 4.397,00 ³	€ 4.397,00	100%
Avv. Maria Laura Chiofalo Credito Prededucibile	€ 4.805,00	€ 4.805,00	100%
Totale	€ 69.651,95	€ 47.216,99	

I ricorrenti, pertanto, provvederanno a corrispondere l'intero ammontare proposto attraverso il pagamento di n. 132 di importo pari a € 357,00, dettagliatamente descritte nel piano allagato al presente ricorso.

² Nel calcolare la percentuale di soddisfazione del creditore principale, in questa tabella si è preso in considerazione il valore dell'immobile oggetto di pignoramento stimato dal C.T.U. incaricato dal Tribunale di Reggio Calabria nella procedura n. R.G. 68/2020.

³ L'importo complessivo del compenso dell'O.C.C. risulta pari a € 4.697,00, cui va detratto l'importo di € 300,00 già corrisposto dai coniugi [REDACTED] a mezzo bonifico bancario a titolo di acconto.

La presente proposta di accordo prevede una dilazione dei pagamenti più estesa nel tempo, nonché uno stralcio di talune posizioni debitorie, come descritto dettagliatamente nella tabella che precede.

L'Occ ha accertato e attestato la sussistenza della meritevolezza della ricorrente; ha accertato l'assenza di colpa, malafede o frode.

Nel giudizio di meritevolezza della condotta d'indebitamento da parte dei ricorrenti (consumatori) l'Occ ha escluso che essi abbiano assunto le obbligazioni iniziali senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

L'Occ ha accertato, altresì, che i ricorrenti non hanno conseguito alcun indebito arricchimento a danno dei creditori e non ha compiuto alcun atto in frode.

Pertanto, essendo in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell' art. 67 d.lgs. n. 14/2019, il proponente ha predisposto la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento allegata

* * *

Tutto ciò premesso, i coniugi [REDACTED] e [REDACTED], come sopra rappresentati, difesi e domiciliati,

CHIEDONO

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, ritenuti ammissibili la presente proposta ed il correlato piano di ristrutturazione dei debiti dei consumatori, essendo sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, Voglia:

- **in via preliminare**: disporre la sospensione del procedimento di esecuzione forzata pendente innanzi a Codesto Tribunale e recante il n. di R.G. es. imm n. 68/2020 che potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, disponendo altresì il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del presente procedimento;
- **in via principale**: omologare il piano del consumatore e, per l'effetto, disporre con decreto che ai sensi dell' art. 70, comma 1 d.lgs. n. 14/2019, il piano e la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che, entro trenta giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto, a cura dell'O.C.C. ne sia data comunicazione a tutti i creditori, affinché sia loro consentito presentare eventuali osservazioni o istanze”.

Ai fini della normativa vigente in materia, si dichiara che il contributo unificato è fisso ed è pari a € 98,00.

Reggio Calabria lì 26/06/2023

Avv. Maria Laura Chiofalo